

## **Il reato di accesso abusivo a sistema informatico tra reato di danno e reato di pericolo**

**Avv. Stefano Aterno. Foro di Roma**

Dietro l'analisi della struttura del reato di accesso abusivo e la riflessione sull'eterno dilemma riguardo alla sua collocazione come reato di pericolo astratto o reato di danno forse si nasconde la volontà (e in realtà anche la "timidezza" degli autori) di affrontare un tema strettamente connesso che attualmente polarizza un po' l'interesse di tutti coloro che approfondiscono lo studio di questi reati: quale o meglio, quali beni giuridici sono tutelati dai reati informatici?

Senza affrontare lunghe e perigliose disquisizioni sul ruolo bifronte del bene giuridico nell'ambito dei reati informatici in qualità di massimo limite garantista della coercizione penale e allo stesso tempo di principale strumento di organizzazione e definizione del sistema repressivo, in questa sede, gli autori si limiteranno ad approfondire la peculiare struttura del solo art. 615 ter del codice penale cercando di coglierne gli aspetti più inediti ed interessanti.

Attraverso l'art. 615 ter del c.p. si reprimono l'introduzione e la permanenza, abusivi, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. L'articolo è stato collocato tra i delitti contro l'inviolabilità del domicilio perché si è ritenuto che i sistemi informatici costituiscano un'espansione ideale dell'area di rispetto pertinente al soggetto interessato e pertanto garantito dall'art. 14 della Costituzione e penalmente tutelato tradizionalmente dagli art. 614 e 615 del codice penale.

L'introduzione in un sistema informatico o telematico, nel momento in cui sono state superate le barriere poste a protezione determina una situazione di messa in pericolo degli interessi del soggetto che subisce l'intrusione o concretizza piuttosto un danno, una lesione concreta ed effettiva della sfera di interessi che il titolare voleva proteggere ?

Si è discusso negli anni passati spesso senza chiarezza e senza competenza tecnica in un ambito nel quale quest'ultima è condizionante.

L'assimilazione dei sistemi informatici ai luoghi privati riconducibili al domicilio penalmente inteso ha sollevato diverse critiche che hanno trovato una prima risposta nella Giurisprudenza della Suprema Corte li dove è stato coniato e riconosciuto un più ampio e generale concetto di "domicilio informatico".

La discussione non si esaurisce certo con la pronuncia del giudice di legittimità anche perché secondo alcuni critici dell'assolutezza di tale concetto la teoria del bene "domicilio informatico" non terrebbe conto del requisito della protezione del sistema mediante le misure di sicurezza.

Infatti la tutela penale non opera in modo indiscriminato ma si rivolge esclusivamente a quei sistemi informatici/telematici (e quindi a quei dati e programmi) alla cui riservatezza il titolare ha mostrato interesse attraverso la predisposizione di barriere (informatiche e non ) contro le eventuali intrusioni altrui. Una siffatta scelta del Legislatore di limitare la configurabilità del reato apparirebbe del tutto

irragionevole se l'oggetto della protezione fosse solo l'elaboratore come "spazio privato" o anche solo come "spazio informatico". Non sempre questi beni giuridici sono tutelabili. Non lo sono quando il titolare non ha predisposto le misure di sicurezza e in queste ipotesi sarà da escludere la sussistenza del reato stesso. Non sembra potersi sostenere una unitarietà del concetto di bene giuridico.

Ecco quindi che si fa avanti la tesi, che alcuni hanno scritto e sostengono da tempo e che potremmo definire della lesione della riservatezza informatica o telematica, secondo la quale non solo il reato è un reato di danno ma tutela (insieme ad altri beni giuridici: sarebbe infatti plurioffensivo) la segretezza di ogni dato e di ogni programma memorizzato nel sistema proprio in quanto facenti parte della sfera di riservatezza del titolare dello *ius excludendi alios* e danneggiati dall'accesso alla conoscenza, dall'introduzione nel sistema o, per dirla come il Prof. F. Mantovani, dall'indiscrezione subita e non desiderata.

(Gennaio 2004 – Riproduzione riservata)